

REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2005 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri delle Comunità europee.
- (2) Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dall'Ucraina nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto nelle conclusioni del vertice Ucraina-Unione europea del 1° dicembre 2005, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori ucraini il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96, l'espressione «dall'Ucraina» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento in base a una domanda di apertura presentata dopo tale data, o su iniziativa della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).